



SENT. N. **83/2026**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni

Cons. Alessandra Olessina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24349** del registro di segreteria, sul ricorso promosso da:

-C.R., c.f. *omissis*, nato a *omissis*, il *omissis*

e residente in *omissis*, Via *omissis*,

-M.B., c.f. *omissis*, nato a *omissis*, l'*omissis*

ed ivi residente in Via *omissis*,

-S.A., c.f. *omissis*, nato a *omissis*, il

omissis e residente in *omissis*, Via *omissis*,

tutti rappresentati e difesi, per procura in calce al ricorso, dagli Avv. Giorgio Seminara e Elisabetta Castilletti, con elezione presso lo studio dei medesimi, sito in Siracusa, V.le S. Panagia n. 90, PEC:

avv.seminaragiorgio@pec.serviziposta.it;

elisabetta.castilletti@avvocatisiracusa.legalmail.it.

CONTRO

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale

rappresentante *pro-tempore*;

ESAMINATI gli atti e documenti di causa;

VISTO il Codice di Giustizia Contabile;

SENTITA, all'udienza del 28 maggio 2026, la difesa dell'INPS, come da verbale.

FATTO E DIRITTO

I ricorrenti, col presente ricorso, hanno chiesto l'accertamento del proprio diritto alla perequazione automatica della pensione per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 278, della L. n. 160/2019, dell'art. 1, comma 309, della L. n. 197/2022 e dell'art. 1, comma 135, della L. n. 213/2023.

Con nota del 20 aprile 2026 la difesa di parte ricorrente ha evidenziato che, nel corso del presente giudizio, la Corte costituzionale, con sentenza n. 52 del 16/04/2026, è intervenuta sulla questione della limitazione della rivalutazione, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Trento in relazione al comma 309 dell'art. 1 della L. n. 197/2022 e all'art. 1, comma 135, L. n. 213/2023.

Parte ricorrente ha pertanto dichiarato di non avere più interesse nella prosecuzione del giudizio e di rinunciare agli atti del giudizio. Ha chiesto conseguentemente l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.

All'udienza del 28 maggio 2026, nessuno presente per parte ricorrente, il Giudice ha richiamato la nota depositata dalla difesa di parte ricorrente, sopra citata, contenente la rinuncia agli atti del giudizio. L'Avv. dell'INPS ha accettato la rinuncia agli atti del giudizio formulata da parte ricorrente e non si

è opposta all'estinzione del giudizio.

Al termine della camera di consiglio il dispositivo è stato letto ex art. 167, comma 1, c.g.c.

Dagli atti versati in giudizio sopra indicati risulta che la rinuncia e l'accettazione sono regolari; sussistono pertanto i presupposti per una dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 110 c.g.c.

Ai sensi dell'art. 110, ultimo comma, c.g.c. la declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Torino, il 28 maggio 2026.

IL GIUDICE

Alessandra Olessina

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 12/06/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone

fisiche indicate in sentenza.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Alessandra Olessina

Firmato digitalmente

Su disposizione del Giudice, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 12/06/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

Firmato digitalmente